



*Commissione Tributaria Provinciale
di Napoli*

IL PRESIDENTE

Visti i propri provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica per la pandemia da virus SARS-CoV2 causa della malattia COVID19, del 27 febbraio 2020 prot. 3167; del 5 marzo 2020; del 6 marzo 2020 prot.3690; del 10 marzo 2020 prot.3837; del 18 marzo 2020 prot.4016; del 8 aprile 2020 prot. 4143; del 17 aprile 2020 prot. 4176; del 13 luglio 2020 prot. 7458; del 27 agosto 2020 prot. 9045; del 21 ottobre 2020 prot.10969;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 di proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati in particolare i recenti provvedimenti nazionali e regionali, tra l'altro in parte riduttivi della libertà di circolazione delle persone sul territorio provinciale e regionale;

Vista la crescente curva del dato epidemiologico delle ultime due settimane pubblicati dall' Istituto Superiore di Sanità e dal Dipartimento della Protezione Civile, che mostra una persistente e pericolosa crescente trasmissione diffusa del virus per la regione Campania con picchi notevolmente superiori al periodo marzo-aprile 2020;

Considerato che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, conta attualmente quarantuno sezioni attive alle quali sono assegnati 254 componenti e 82 unità amministrative e che le dieci aule di udienza di piccole dimensioni non consentono un adeguato distanziamento e sono quotidianamente e mediamente

impegnate da altrettante sezioni con un carico di 18 fascicoli in udienza per ciascuna sezione, con una affluenza quotidiana di utenza che può oscillare intorno le 360 persone;

Rilevato che la previsione dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato ancora possibile;

Considerato che con approssimarsi della stagione invernale non consente l'attesa delle parti negli spazi aperti di fuori della torre 3 ove collocata la Commissione Tributaria;

Considerato che la Circolare del Ministero della Salute, 27 febbraio 2020, n.6360 definisce "contatto stretto" di un caso COVID-19 possibile o confermato una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19 a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti" e che in quest'ipotesi la persona considerata contatto stretto è potenzialmente infetta pertanto invitata a quarantena fiduciaria e gravata del protocollo sanitario di verifica ed accertamento del contagio;

Rilevato che, nella settimana corrente, sono scattate, nei confronti di alcuni componenti e di parte del personale amministrativo due procedure di protocollo anticovid e questo ha comportato la temporanea chiusura di un giorno di tutta la Commissione Tributaria;

Ritenuto preminente l'interesse generale alla salute e il dover garantire continuità all'azione amministrativa e giudiziaria;

Considerato che la trattazione in pubblica udienza, in presenza delle parti, non appare allo stato idonea ad assicurare un buon livello di tutela dal rischio epidemiologico obiettivo delle disposizioni in parte richiamate, considerate le dimensioni delle aule di udienza, dei corridoi e della sala d'attesa;

Considerato che, con riferimento alle cause da trattare nel merito, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 chiarisce che "La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32,

comma 2” (10 giorni prima della udienza) così che si possa ritenere che il legislatore abbia previsto, (per il processo tributario non è previsto né ammissibile la prova testimoniale o integrazione orale di motivi, etc.) come ipotesi ordinaria un processo cartolare, ovvero la spedizione a sentenza delle cause tributarie senza contraddittorio in presenza relegando ad una limitata eccezionalità la necessità della presenza e ad ogni modo esclusivamente per illustrazione o chiarimento di quanto già prodotto in forma scritta entro i termini dell’art.32;

Visto che la lettera h) dell’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 prevede *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*;

Considerato che tale norma sia stata applicata nel periodo marzo luglio 2020, di minor recrudescenza dell’epidemia in Campania rispetto al momento odierno, al processo tributario, in forza del disposto del sopra ricordato comma 21 dell’articolo 83, con il conseguente invito alle parti che abbiano presentata l’istanza di trattazione in pubblica udienza a volere riconsiderare tale richiesta, addivenendo ad una rinuncia all’istanza;

Ritenuto che, nonostante il decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n.77, al suo art. 221 *“Modifica all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale”*, non faccia più esplicito riferimento al processo tributario, a quest’ultimo, possa continuare ad applicarsi tale norma in virtù del richiamo del processo tributario al processo civile di cui al co.2 ,art.1 del D.Lgs., 31 dicembre 1992, n.546;

Ritenuto che nell’eventualità in cui le parti concordemente, attraverso documentata e tempestiva istanza depositata in Commissione, rinuncino alla trattazione pubblica (art. 33, D.Lgs. n. 546/92) ovvero ad essere ascoltate in presenza nel giudizio di ottemperanza (comma 7, art. 70, D.Lgs. n. 546/92) le cause, possono essere fissate in adunanza camerale con i criteri in calce descritti;

Rilevato che nel periodo sino al 31 dicembre 2020, tenuto conto delle dimensioni e della complessità della CTP di Napoli, diviene così possibile la continuità dell'attività giudiziaria con la trattazione di tutti i procedimenti privi di istanza di trattazione in pubblica udienza, o con istanza rinunciata dalla parte istante con la conseguente autorizzazione ad uno scambio e al deposito in telematico al SIGIT di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con rinvio ad udienza post 31 dicembre 2020 per i procedimenti ove la istanza di trattazione in pubblica udienza non venga rinunciata;

DISPONE

Che i Presidenti di sezione con effetto immediato,

invitino le parti che abbiano presentato, in ricorso o nota separata, istanza di trattazione in pubblica udienza a volere riconsiderare tale richiesta, addivenendo ad una rinuncia all'istanza attraverso il deposito telematico al SIGIT entro i termini di cui all'art.32 co.2 (10 giorni prima l'udienza) di apposita nota già notificata a controparte;

rinvino in preudienza, dandone comunicazione, la trattazione della causa se, entro 5 giorni prima della fissata udienza, controparte, che abbia ricevuto notifica della rinuncia alla pubblica udienza, non abbia depositato al SIGIT pari nota;

rinvino, in preudienza e con relativa comunicazione, a data successiva al 31 dicembre 2020 tutte le controversie con richiesta di trattazione in presenza che risultino al fascicolo d'ufficio prive di predette note;

Si comunichi a tutti i Presidenti, i Vice Presidenti e ai Giudici, al Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ai segretari di sezione per conoscenza; Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della C.T.R. della Campania, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Campania, alle Camere degli Avvocati tributaristi della Campania.

Napoli, 23 ottobre 2020

Francesco Salzano
